



# COMUNE DI OSTRA VETERE

Provincia di Ancona

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 24-03-17 **COPIA**

**Oggetto:** IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 21:00, nel salone "Peverini" della residenza municipale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

All'appello nominale risultano:

<b>Meme' Luca</b>	<b>P</b>	<b>ROTATORI MARTINA</b>	<b>P</b>
<b>MANONI MANUEL</b>	<b>P</b>	<b>CAMPOLUCCI ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>BROCANELLI LUIGINA</b>	<b>P</b>	<b>CODIAS GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>
<b>BRUNETTI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>MARINI LUCA</b>	<b>P</b>

presenti n. 8 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Meme' Luca in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Conti Dott. Claudia. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MANONI MANUEL  
CAMPOLUCCI ANTONELLA  
CODIAS GIUSEPPINA

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-17.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Conti Dott. Claudia

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-03-17

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Conti Dott. Claudia

**Oggetto: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L'ANNO 2017.**

Illustra il punto l'assessore **Brocanelli** spiegando che l'aumento pesa meno sulle famiglie numerose.

Agli atti rimane la registrazione su supporto informatico.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro connesso all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO altresì il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla Legge suddetta in materia di TARI e TASI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 abroga espressamente l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TARES, e che pertanto, con decorrenza dal 1<sup>a</sup> gennaio 2014, cessa di avere applicazione nel Comune di Ostra Vetere il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'applicazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14/03/2017, contenente la proposta di piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2017 da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Comunale;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa rifiuti per l'anno 2017;

DATO ATTO che le tariffe TARI sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ad oggetto "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

ATTESO altresì che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento inerenti la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal piano finanziario;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il quale ha prorogato al 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, di cui all'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001", così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 488 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002", in base al quale "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'art. 1, comma 494, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;
- l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (decreto “Milleproroghe” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 2011, n. 214, in forza del quale “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/20174 del 21/02/20174, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del

federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACCERTATO che, in base al piano finanziario proposto per l'anno 2017, i costi del servizio di gestione dei rifiuti sono i seguenti:

	<b>COSTI FISSI</b>	<b>COSTI VARIABILI</b>	<b>TOTALI</b>
<b>ANNO 2017</b>	€ 221.987,84	€ 288.888,61	€ 510.876,45

RITENUTO opportuno ripartire i costi tra le utenze domestiche e le non domestiche in proporzione al gettito TARI dell'anno 2017 generato da ciascuna delle due macrocategorie, nei termini di seguito indicati:

	<b>PARAMETRO</b>	<b>QUANTITA'</b>
<b>ANNO 2017</b>	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	66,30%
<b>ANNO 2017</b>	Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	33,70%

DATO ATTO, pertanto, che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, e tra parte fissa e parte variabile, è quella risultante dal prospetto seguente:

	<b>Costi totali</b>	<b>% costi attribuibili</b>	<b>Totale costi fissi</b>	<b>Totale costi variabili</b>
<b>Utenze domestiche</b>	€ 338.711,09	66,30%	€ 147.177,94	€ 191.533,15
<b>Utenze non domestiche</b>	€ 172.165,36	33,70%	€ 74.809,90	€ 97.355,46

DATO ATTO che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd proposti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche sono i seguenti:



**UTENZE DOMESTICHE**

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamen to per superficie (per attribuzion e parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzion ale di produttivit à (per attribuzion e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	37.016,0 0	<b>0,82</b>	271,00	<b>0,70</b>	<b>0,54</b>	<b>61,19</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	49.863,0 0	<b>0,92</b>	295,00	<b>1,30</b>	<b>0,60</b>	<b>113,65</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	38.682,0 0	<b>1,03</b>	209,00	<b>1,80</b>	<b>0,67</b>	<b>157,36</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	27.544,0 0	<b>1,10</b>	153,00	<b>2,20</b>	<b>0,72</b>	<b>192,33</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	9.938,00	<b>1,17</b>	54,00	<b>2,70</b>	<b>0,77</b>	<b>236,04</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.859,00	<b>1,21</b>	17,00	<b>3,20</b>	<b>0,79</b>	<b>279,75</b>
1 .7	USO DOMESTICO-ABITAZIONE A DISPOSIZIONE	27.799,0 0	<b>0,92</b>	208,00	<b>1,30</b>	<b>0,60</b>	<b>113,65</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	5.427,00	<b>0,82</b>	51,00	<b>0,63</b>	<b>0,54</b>	<b>55,07</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	12.141,0 0	<b>0,92</b>	99,00	<b>1,17</b>	<b>0,60</b>	<b>102,28</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	7.751,00	<b>1,03</b>	63,00	<b>1,62</b>	<b>0,67</b>	<b>141,62</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	6.958,00	<b>1,10</b>	58,00	<b>1,98</b>	<b>0,72</b>	<b>173,09</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2.495,00	<b>1,17</b>	16,00	<b>2,43</b>	<b>0,77</b>	<b>212,43</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	1.486,00	<b>1,21</b>	9,00	<b>2,88</b>	<b>0,79</b>	<b>251,77</b>
1 .7	USO DOMESTICO-ABITAZIONE A DISPOSIZIONE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO	813,00	<b>0,92</b>	4,00	<b>1,17</b>	<b>0,60</b>	<b>102,28</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Usa non continuativo	26,00	<b>0,93</b>	0,00	<b>1,87</b>	<b>0,61</b>	<b>163,48</b>

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzion e parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzion e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	768,00	0,50	2,93	0,95	1,01
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	36,00	0,75	5,95	1,43	2,05
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	31.270,00	0,25	1,95	0,48	0,67
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	106,00	1,00	8,66	1,90	2,98
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	469,00	0,75	5,52	1,43	1,90
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1.037,00	1,00	7,88	1,90	2,723
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	6.015,00	0,75	6,48	1,43	2,24
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.209,00	2,00	4,52	3,81	1,56
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	968,00	1,00	7,28	1,90	2,51
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	328,00	1,00	7,31	1,90	2,52
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA)	978,00	0,75	5,75	1,43	1,98
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	209,00	0,75	7,82	1,43	2,69
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	12.116,00	0,50	3,57	0,95	1,23
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5.615,00	0,50	4,47	0,95	1,54
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	526,00	2,00	18,00	3,81	6,20
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	620,00	2,00	15,00	3,81	5,17
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	1.138,00	2,00	10,00	3,81	3,45
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	18,00	2,00	20,00	3,81	6,89
2 .21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,00	1,00	8,51	1,90	2,93
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA-RID. TOSSICI NOC	3.441,00	0,75	3,45	1,43	1,19
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI-Usa non continuativo	166,00	0,21	1,65	0,40	0,57
2 .21	DISCOTECHE, NIGHT CLUB-Usa non continuativo	450,00	0,85	7,23	1,62	2,49
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO- AUTOCARROZZERIE - Art. 9 Regol.	262,00	0,75	7,82	1,43	2,69
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO- AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	532,70	0,75	7,82	1,43	2,69
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI-TIPOGRAFIE- STAMPERIE-VETRERIE	674,80	0,25	1,95	0,48	0,67
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-TIPOGRAFIE-STAMP	1.267,00	0,50	4,47	0,95	1,54
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-VERNICIATURA-GALV	2.977,00	0,50	3,57	0,95	1,23
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA-OFFICINE DI CARP	36,00	0,75	5,75	1,43	1,98
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-OFFICINE DI CARPE	1.682,40	0,50	3,57	0,95	1,23
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-OFFICINE DI CARP	294,00	0,50	4,47	0,95	1,54
2 .2	EGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI-DISTRIBUTORI RBRURANTE	91,00	0,75	5,95	1,43	2,05
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI-STUDI	16,00	0,75	6,48		2,23



MEDICI E DENTISTICI				1,43
---------------------	--	--	--	------

RITENUTO pertanto opportuno, tenendo conto delle simulazioni tariffarie effettuate, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2017 nei termini indicati negli allegati "A" e "B" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 del 14.03.2017, di oggetto: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione proposta di tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2017 da sottoporre al Consiglio comunale", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 14 del 11.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra Vetere;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 25 del 08.05.2016, con la quale viene approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 56/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2016-2018;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Ente si trova in esercizio provvisorio;

VISTI il pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione:

**6 FAVOREVOLI**  
**2 CONTRARI ( Codias, Marini)**  
**0 ASTENUTI**

## D E L I B E R A

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di proporre al Consiglio Comunale, per quanto meglio specificato in premessa, l'approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti – TARI, per l'anno 2017, nei termini di cui agli allegati "A" e "B", i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data della sua esecutività e comunque entro giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, come previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art 13 comma 15 del decreto legge 6 novembre 2011 n. 201, così come risultante dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214.

Inoltre la Giunta Comunale con votazione favorevole resa nei modi e termini di legge dal seguente esito:

**6 FAVOREVOLI**  
**2 CONTRARI ( Codias, Marini)**  
**0 ASTENUTI**

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.*

Il Presidente  
f.to Meme' Luca

Il Segretario Comunale  
f.to Conti Dott. Claudia

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE  
N. 13 DEL 17-03-2017  
AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 20-03-17

Il Responsabile del servizio  
f.to Paoloni Dott. Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 20-03-17

Il Responsabile del servizio  
f.to Paoloni Dott. Giuseppe

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Il Segretario Comunale  
Conti Dott. Claudia